

leggiornale satirico « Striscia la notizia » in onda su Canale 5 e condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. (3-04024)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, legge 15 luglio 2002, n. 145 nel testo modificato dall'articolo 34, legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali la regola del pubblico concorso;

le pubbliche amministrazioni non statali, nell'esercizio delle proprie potestà statutarie e regolamentari devono adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresa la citata disposizione di cui all'articolo 28, come espressamente previsto dall'articolo 27, decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dall'articolo 111, decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali);

sul punto dell'adeguamento ai precetti normativi del decreto legislativo n. 165 del 2001 degli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni non statali, ivi compreso l'articolo 28, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è espresso in senso positivo il Dipartimento per la funzione pubblica — Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, con parere n. 169 del 15 gennaio 2003;

la normativa sopra riferita in ordine all'accesso alla qualifica dirigenziale tramite concorso pubblico, ivi compreso l'obbligo delle amministrazioni non statali di conformarsi nei propri atti statutarie e regolamentari, è stata completamente elusa dal comune di Acquaviva delle Fonti

(Bari), che nell'adottato Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 214 del 19 novembre 2002, ha disposto quanto segue: « In sede di prima applicazione delle norme dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (...), anche per l'accesso alla dirigenza, secondo le valutazioni autonome del sindaco, si può attuare quanto disposto dal precedente articolo (ndr: "Concorsi interni"), in materia di "professionalità acquisita", trattandosi nel caso di specie di situazione speciale da regolare autonomamente con bando specifico (...) » (articolo 54 del citato Regolamento);

ai sensi della detta previsione regolamentare il dirigente del I settore del comune di Acquaviva delle Fonti, con determinazione n. 187 del 7 marzo 2003, approvava gli avvisi di selezione interna per la copertura dei posti di « Dirigente Settore P.M. » e di « Dirigente Settore Socio-Culturale-Demografico », cui potevano partecipare i soli dipendenti di ruolo del comune di Acquaviva delle Fonti muniti del titolo di laurea e con il requisito minimo di 5 anni di servizio svolti in posizione apicale cat. D3 (ex Capi Ripartizione), nella fattispecie il primo concorso era stato bandito per un solo posto di « Dirigente Settore P.M. » ed il secondo per un solo posto di « Dirigente Settore Socio-Culturale-Demografico »;

ad oggi la procedura selettiva interna non si è ancora conclusa;

invero, la procedura di reclutamento dei dirigenti negli enti locali prevede esclusivamente il ricorso al concorso pubblico, come limpidamente previsto dallo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina in distinte norme di legge « L'accesso alla qualifica di dirigente » (articolo 28 del Capo II « Dirigenza ») ed il « Reclutamento del personale » (ndr: non dirigenziale, articolo 35 del Capo III « Uffici, piante organiche, mobilità e accessi »), quest'ultima previsione in linea anche con la particolare modalità di reclutamento

tramite concorso interamente riservato agli interni (per i soli profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente, ex articolo 91, comma 3, del Testo unico degli enti locali);

ad ulteriore fondamento di quanto sopra dedotto, è agevole constatare come la previsione dell'articolo 91, comma 3, del Testo unico degli enti locali ha fornito copertura normativa, data la sostanziale identità di testo, all'articolo 4, CCNL 31 marzo 1999 in materia di procedure selettive interne per « professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente » e che quest'ultimo contratto collettivo nazionale per il comparto Regioni ed autonomie locali disciplina « Il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, (...) » (articolo 1), avendo quest'ultimo un distinto livello di contrattazione, ovvero il CCNL, stesso comparto, per l'« Area della Dirigenza »;

pertanto, la fattispecie della « professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente », propria delle selezioni interne per l'accesso ai posti di qualifica non dirigenziale e illegittimamente recepita nel detto articolo 54 del Regolamento interno del comune di Acquaviva delle Fonti, non può considerarsi estesa alla distinta procedura di reclutamento dell'area della dirigenza, poiché, pacificamente:

a) la dirigenza non è un profilo professionale, ma una qualifica specifica il cui *status* giuridico, peraltro, è regolamentato da specifici contratti riservati all'apposita area dirigenziale che, pur appartenendo al medesimo comparto, è autonoma e distinta dall'area delle categorie (ex profili professionali) non dirigenziali;

b) la specializzazione professionale dei dirigenti, per legge, non può essere acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, considerata la regola del concorso per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28, decreto legislativo n. 165 del 2001,

al quale possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e addirittura anche i soggetti già in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea e con esperienza dirigenziale quinquennale;

in relazione al limpido contenuto della disposizione di legge che prevede il concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza, è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, Giudice Supremo delle Leggi, che dalla relazione tra l'articolo 97 e gli articoli 51 e 98 della Costituzione ha affermato il principio secondo cui in un ordinamento democratico il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci e che consente una eguaglianza delle situazioni di partenza, risulta essere il metodo migliore per la provvista del personale destinato ad uffici pubblici chiamati, come tali, ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (si veda Corte Costituzionale n. 161 del 1990, n. 487 del 1991, nn. 313 e 314 del 1994, nn. 134 e 528 del 1995, n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 del 2002);

a censurare la legittimità delle selezioni per l'accesso alla dirigenza in base a concorsi interamente riservati all'interno è lo stesso Dipartimento per la funzione pubblica — Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (parere n. 169 del 15 gennaio 2003), che richiama il pacifico orientamento della Corte costituzionale prima passato in rassegna, nonché l'A.R.A.N. che afferma quanto segue: « (...) i concorsi per l'accesso alla dirigenza devono essere coerenti con le disposizioni dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che non consentono l'attivazione di procedure riservate esclusivamente al personale interno, ma soltanto procedure concorsuali pubbliche (a tal riguardo si

veda anche la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 26 gennaio 2001, n. 1 del 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2001, n. 31 (...)» (risposta al quesito del 2 aprile 2001);

i consiglieri comunali di Acquaviva delle Fonti Milella Pietro, Lovecchio Antonio, Solazzo Francesco, Romanelli Pasquale e Busto Austacio hanno invano sollecitato i poteri di autotutela dell'ente di appartenenza che ha adottato i provvedimenti illegittimi con una mozione presentata al Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti e respinta con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 29 dicembre 2003, senza che in quella sede vi sia stato il benché minimo intervento dell'apparato tecnico amministrativo, a tutela dell'azione amministrativa, a motivare la fondatezza delle scelte compiute dall'ente locale;

l'esperimento di tale richiesta di annullamento in via di autotutela, anche in ragione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», a mezzo della quale è venuta meno la copertura costituzionale al sistema dei controlli sugli atti degli enti locali, si è resa oltremodo necessaria poiché l'eventuale ricorso alla magistratura amministrativa avrebbe con ogni probabilità condotto alla declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, in quanto, per giurisprudenza consolidata, ai componenti del consiglio comunale nessuna norma o principio conferisce loro un autonomo potere di azione popolare tale da consentire di agire sempre e comunque in giudizio al fine di ottenere il ripristino della legalità che assumono violata;

nel nuovo sistema di governo locale, in cui i consigli comunali nel tempo sono stati sempre più depotenziati con massicce sottrazioni di competenze unite anche al venir meno dell'iniziativa di controllo sugli atti, a tutto vantaggio degli organi di governo, secondo l'interrogante sono state perpetrate in concreto dal Comune di

Acquaviva delle Fonti, come ampiamente dedotto:

a) la violazione della legge dello Stato che prevede il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

b) l'aggiramento dei pareri resi dalle strutture pubbliche dell'organizzazione statale (Dipartimento per la funzione pubblica e A.RA.N.) in materia di accesso alla qualifica dirigenziale;

c) la violazione dei principi costituzionali informanti l'attività amministrativa (principio di legalità, principio di imparzialità, principio di buona amministrazione, principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi), senza che i soggetti che pure rivestono la carica di consigliere comunale nello stesso comune in cui tali violazioni sono state consumate abbiano potuto esercitare la richiesta di controllo di legittimità degli atti, essendo venuta meno la copertura costituzionale, né rivolgersi al giudice amministrativo, in ragione del rinnovato riparto di competenze che attribuisce alla giunta comunale l'adozione di provvedimenti in materia di personale (dotazione organica, regolamento degli uffici e dei servizi) —:

il Ministro per la funzione pubblica, avvalendosi delle competenze proprie del Dipartimento per la funzione pubblica in ordine alla interpretazione e applicazione delle norme, legislative e contrattuali, che disciplinano, tra i vari istituti, anche il reclutamento dei dipendenti pubblici, ed eventualmente anche delle funzioni dell'A.RA.N., voglia esprimersi su quanto dedotto nel presente atto di interrogazione parlamentare, con particolare riferimento alla incompatibilità dell'articolo 91, comma 3, decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) in materia di concorso interamente riservato agli interni con quanto previsto dall'articolo 28, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine all'accesso alla qualifica di dirigente. (4-12210)